



PROVINCIA DI SASSARI

**ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO**

**SETTORE 7 TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST**

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell’intervento denominato “COLLEGAMENTO ALLA PROVINCIALE ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. N. 389, TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU - IV LOTTO - II STRALCIO CUP 21B03000190005

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**  
**per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria**  
**relativi alla progettazione esecutiva**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del Servizio di Ingegneria .....	3
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .....	3
Art. 3 - Obblighi a carico dell’Affidatario .....	5
Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante.....	6
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 - Durata del servizio .....	7
Art. 8 - Importo del contratto .....	8
Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 - Avvio dell’esecuzione del contratto.....	9
Art. 11 - Sospensione dell’esecuzione del contratto .....	9
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità .....	9
Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso .....	9
Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto .....	10
Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Affidatario.....	10
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....	11
Art. 17 - Subappalto.....	11
Art. 18 - Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19 - Sicurezza .....	12
Art. 20 - Elezione di domicilio dell’Affidatario .....	12
Art. 21 - Proprietà degli elaborati.....	12
Art. 22 - Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 23 - Cauzione definitiva .....	13
Art. 24 - Obblighi assicurativi.....	13
Art. 25 - Penali .....	13
Art. 26 - Risoluzione del contratto.....	14
Art. 27 - Clausole di risoluzione espressa .....	14
Art. 28 - Recesso .....	15
Art. 29 - Definizione delle controversie .....	15
Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 31 - Spese contrattuali.....	15
Art. 32 - Disposizioni anticorruzione.....	15
Art. 33 - Norma di chiusura.....	16

## Art. 1 - Oggetto e finalità del Servizio di Ingegneria

1. il presente disciplinare regola l'espletamento del "Servizio Progettazione esecutiva" correlato all'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU" – IV lotto - 2° Stralcio Funzionale", come meglio specificato negli altri documenti di gara.
2. Sono comprese nell'espletamento tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale.

## Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le seguenti:  
**progetto esecutivo** che dovrà essere costituito dai seguenti elaborati grafici e descrittivi minimi, i cui contenuti sono indicati negli articoli da 17 a 23 del d.P.R. n. 207/2010, relazione illustrativa generale;
  - a) relazione generale;
  - b) medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo;
  - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale e relativi particolari costruttivi;
  - d) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - e) computo metrico estimativo;
  - f) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.
  - g) cronoprogramma;
  - h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  - i) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
  - j) piano particellare di esproprio.

Nella predisposizione della progettazione occorre tenere in debito conto quanto prescritto dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", in vigore dal 18/05/2022:

- Articolo 26, comma 2 (3° periodo) - "in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.**";

L'espletamento delle prestazioni relative al suddetto livello di progettazione, avverrà ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati e la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni predetti, che dovranno essere richiesti a cura del committente, nonché l'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi eventualmente esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Abbanoa, società del gas, telefoni di Stato, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica georeferenziata, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile).
3. Sulla base dell'importo presunto dei lavori è stato stimato l'ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo e da considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametri
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>	Base <<P>>
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	0,45	6 685 768,57	4,8618276010%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.  <i>Distinta: opere d'arte</i>	0,95	3 879 231,43	5,3147373800%
		costo complessivo dell'opera		10.565.000,00	

Costo complessivo dell'opera : € **10.565.000,00**

Percentuale forfettaria spese : **19,02%**

dove:

- per categoria d'opera, ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico ID Opere;
- per ID opere si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016;
- per grado di complessità si intende il coefficiente G riportato nella stessa tavola Z-1 in corrispondenza del relativo ID opere.

4. Il numero minimo di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto e di **n. 1** (uno) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo:

- a) **n. 1 ingegnere iscritto alla sezione A dell'ordine degli Ingegneri** con funzione di progettista (*art. 51 Regio Decreto n. 2357/1925 Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto*) in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) possibilmente con esperienza maturata nel campo della progettazione e direzione lavori di opere stradali, che sarà anche incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.lgs. n.50/2016;

5. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto Affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi – ove costituiti – previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

6. Nel gruppo di professionisti è ammessa la presenza di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 4, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
7. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.
8. Ai fini della verifica del corretto svolgimento dell'incarico di progettazione l'Affidatario, dopo l'avvio della progettazione esecutiva, è tenuto a tenere delle riunioni periodiche a cadenza settimanale con il personale tecnico individuato dal Responsabile del Procedimento.
9. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni inerenti la progettazione esecutiva saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere al Professionista l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
10. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto.
11. Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.
12. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

### **Art. 3 - Obblighi a carico dell'Affidatario**

1. L'Affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del contratto da parte dell'Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 7 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, **senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi**.  
Qualora l'Affidatario non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 28, comma 1.  
Il **ritardo** per l'adeguamento del progetto – di cui al periodo precedente – superiore ai **20 (venti)** giorni naturali consecutivi sarà considerato **grave inadempimento contrattuale** che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 26, e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara – escluso l'originario contraente – ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
5. Gli elaborati progettuali dovranno essere forniti in n. **2 (due)** copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta firmata digitalmente (relazioni, schemi grafici, tavole ecc.). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile

compatibile DOCS, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DCF, DWG, DXF, SHP o compatibili.

6. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto di qualunque livello progettuale, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

#### **Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.
2. La stazione appaltante si impegna, inoltre, a:
  - convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi" in relazione agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi;
  - richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte non spettante agli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico;
  - ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
  - inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
  - garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

#### **Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme principali di riferimento per il contratto sono di seguito elencate, in via indicativa e non esaustiva:
  - a. il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabile e s.m.i.;
  - b. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
  - c. il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
  - e. il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
  - f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
  - g. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non

attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a. il disciplinare di gara;
  - b. l'offerta economica dell'Affidatario del servizio;
  - c. Polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti
  - d. il presente capitolato prestazionale;
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 - Durata del servizio**

1. I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:
  - a. Progettazione Esecutiva:

**90 (trenta)** giorni naturali e consecutivi - come meglio specificato al successivo articolo 10;

I termini di cui al presente comma sono da intendersi tassativi e indifferibili.
2. I termini di esecuzione del singolo livello di progettazione decorre a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento – con l'emissione di apposito ordine di servizio - e secondo le modalità indicate al successivo art. 10.
3. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al comma 1, sono da intendersi tassativi e indifferibili.
4. Poiché per il progetto definitivo a base di gara è in corso la proroga del **provvedimento sulla compatibilità ambientale** rilasciato dal **Servizio di Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali** dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna ed del **PARERE FAVOREVOLE** rilasciato ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904 dal **Servizio del Genio Civile** dell'Assessorato dei lavori Pubblici della Regione Sardegna, il progetto esecutivo potrà essere sottoposto al parere di Enti Terzi. In tal caso l'Affidatario del servizio dovrà avviare i contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali prescrizioni nella revisione del progetto esecutivo, fermo restando che la richiesta dei pareri avverrà a cura dell'Amministrazione dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto. In ogni caso l'aggiudicatario rimane obbligato a redigere il progetto esecutivo recependo le prescrizioni imposte dagli enti istituzionali competenti senza maggiori oneri per la stazione appaltante.
5. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.
6. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
7. E' facoltà dell'Affidatario incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione e redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

8. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 12.

### Art. 8 - Importo del contratto

1. Il corrispettivo a base di gara per le prestazioni di cui all'art. 1 ammontano complessivamente ad **€114.655,19** (diconsi euro CENTOQUATTORDICIMILASEICENTOCINQUANTACINQUE e centesimi 19) sono riepilogati nella seguente tabella:

Costo complessivo dell'opera: **€ 10.565.000,00**      Percentuale forfettaria spese: **19,02 %**

RIEPILOGO		
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP	Spese S 19,02%
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	96.331,19	18.324,00
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>	<b>114 655,19</b>	

*Importi espressi in Euro*

Essi si intendono comprensivi di spese. Gli oneri previdenziali e l'I.V.A. si intendono esclusi.

2. Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.
3. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.
4. Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato seconda quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016 - *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*. Il prospetto per la determinazione della modalità di calcolo posto a base di gara e riportato nella "**Tavola 15\_01\_01\_01 - stima perizia degli onorari 2° stralcio funzionale – fase 1**" allegato al disciplinare di gara.
5. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato prestazionale.
6. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato prestazionale, si intende offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
7. Per il saldo del compenso relativo al servizio di progettazione esecutiva, il corrispettivo preventivato sarà comunque rideterminato in base all'importo dei lavori a base di gara risultante dal progetto definitivamente approvato dall'amministrazione appaltante e comunque entro i limiti dell'importo complessivo indicato al comma 1. Al corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso di gara offerto dall'Affidatario del presente servizio.

### Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'Affidatario del servizio.

2. **Il Responsabile unico del Procedimento**, fino ad eventuale disposizione diversa, svolgerà anche le funzioni di **direttore dell'esecuzione**, fatte salve specifiche deleghe scritte.
3. Il direttore dell'esecuzione costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

#### **Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione, per ogni fase progettuale, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Affidatario del servizio. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Affidatario del presente servizio.
3. Entro **5 giorni** dalla data di **sottoscrizione del contratto** di affidamento delle prestazioni del presente servizio, il responsabile del procedimento, con l'emissione di apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediatamente inizio alla redazione del **progetto esecutivo**.
4. In applicazione dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo, e comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata e destinata a soddisfare; in tal caso nell'ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
5. La progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta ad approvazione della S.A. previa verifica della conformità del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016.
6. Qualora il provvedimento di cui al comma 3 non sia emesso o non pervenga all'Affidatario del servizio entro 10 (DIECI) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
7. Qualora, per l'estensione delle aree, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
8. Nel caso l'Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o servizi oggetto del presente servizio, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
2. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale - nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 - e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
3. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 7.

#### **Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Affidatario del servizio con le seguenti modalità:

- a. per la **progettazione esecutiva** alla formale approvazione del progetto.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
  3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’Affidatario del servizio.
  4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
  5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC – INARCASSA – CASSA GEOMETRI – EPAP salvo altri) segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
  6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
  7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Affidatario del servizio a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di conformità definitivo.

#### **Art. 14 - Controlli sull’esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l’Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 - Fallimento ed altre vicende soggettive dell’Affidatario**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’affidatario, di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la

stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. n.50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

#### **Art. 17 - Subappalto**

1. Considerata la tipologia di prestazione professionale richiesta non è ammesso il subappalto fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18 - Tutela dei lavoratori**

1. L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.lgs. n. 248 del 2006, il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell'art. 8 all'affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo, attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l'affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l'affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L'affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed

assicurativi. L'affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Sassari, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.

3. L'affidatario è altresì soggetto all'obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell'art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.lgs. n. 248/2006).

#### **Art. 19 - Sicurezza**

1. L'Affidatario del servizio s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.

#### **Art. 20 - Elezione di domicilio dell'Affidatario**

1. Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la Sede Provinciale sita in Piazza D'Italia n. 31 ad Sassari (SS), come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 21 - Proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;

- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

### **Art. 23 - Cauzione definitiva**

1. Per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva in oggetto, ai sensi dall'art. 93, comma 10 del D.lgs. 50/2016, non è richiesta la cauzione definitiva, in quanto l'art. 93 non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

### **Art. 24 - Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario del servizio stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

### **Art. 25 - Penali**

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 7, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, sarà applicata una **penale dell'1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
2. Eventuali inadempimenti oltre i termini comunicati dal Responsabile del Procedimento determineranno l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo dell'entità prevista al comma 1 del presente articolo.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro **15 (quindici)** giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva, se presente, ai sensi dell'art. 23 del

presente capitolato. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 27 - Clausole di risoluzione espressa**

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 9, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b. ingiustificata sospensione del servizio;
  - c. subappalto non autorizzato;
  - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
  - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
  - g. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
  - h. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
  - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
  - j. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
  - k. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - m. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
  - n. mancata presenza in cantiere secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica presentata.
2. I casi elencati saranno contestati all'Affidatario del servizio per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario dell'incarico il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario dell'incarico può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante

5. L'operatore economico aggiudicatario (professionista, società d'ingegneria etc.), si impegna, ai sensi del "Codice di comportamento dei dipendenti" della S.A. ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Inoltre trovano applicazione all'incarico da affidare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui al Piano anticorruzione della S.A. in vigore. L'incaricato dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi ad ex dipendenti della S.A. che abbiano esercitato poteri autoritativi o contrattuali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di impiego con la S.A. meno di tre anni.
6. I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
7. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.
8. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.

#### **Art. 28 - Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 29 - Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'esecutore del servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, e competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

#### **Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Art. 31 - Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'affidatario dell'incarico professionale.
2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato prestazionale, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

#### **Art. 32 - Disposizioni anticorruzione**

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della S.A. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa S.A. nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 141 del 17/12/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai suddetti Codici di comportamento.
3. L'affidatario dichiara aver preso completa e piena conoscenza delle prescrizioni del Codice di comportamento sopra richiamato, accettate mediante la sottoscrizione del "Modello D – Patto di Integrità" presentato in sede di offerta. L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. L'affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

### **Art. 33 - Norma di chiusura**

1. L'Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.